



Un quesito sulla proroga delle concessioni demaniali marittime

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Talune leggi regionali prevedono il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime. La sentenza della Corte di Cassazione Penale, sezione III 24 luglio 2009, n. 30967 ha stabilito che in assenza del titolo valido poiché magari in corso di rinnovo della concessione demaniale, nello spazio temporale tra il vecchio atto concessorio scaduto e il rilascio del rinnovo, se il concessionario continua, in tale spazio temporale, ad occupare l'area demaniale marittima, configura il reato di occupazione abusiva. Non c'è contraddizione?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti). La lettura della sentenza citata nel quesito, e già oggetto di pubblicazione integrale sulle pagine del nostro sito, suggerisce come *“in materia di abusiva occupazione di aree del demanio marittimo, non assume rilievo che la occupazione sia stata autorizzata in epoca anteriore al fatto contestato, essendo necessaria, per escludere il reato, una autorizzazione valida ed efficace al momento del fatto (Cass 24/4/95, n. 4332). Tale principio trova applicazione anche nel caso di cosiddetta proroga o di rinnovo della concessione, sicché la protrazione della occupazione di spazio marittimo, da parte del privato, in attesa della emanazione del (nuovo) provvedimento autorizzativo, è da considerarsi arbitraria, ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., al pari di quella posta in essere per la prima volta, in difetto di titolo abilitativo (Cass. 17/3/97, n. 2545)...”*.

Ciò comporta come, da un lato, non sia configurabile, nel nostro ordinamento, come peraltro ben chiarito in plurime occasioni sia dalla Suprema Corte che dalla giurisprudenza amministrativa più autorevole e consolidata, alcuna ipotesi di sanatoria ex post, per tramite del rilascio di un provvedimento concessorio successivo, a sanatoria del periodo in cui l'attività veniva esercitata in assenza di un valido ed efficace provvedimento abilitativo. Dall'altro, e qui viene in essere il punto nevralgico della questione, che il reato risulti parimenti configurabile nell'ipotesi in cui il nuovo provvedimento concessorio venga emanato nei confronti del soggetto che pure vanta il cd. diritto di insistenza, legislativamente previsto.

Publicato il 31 agosto 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI

2009

INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© **Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)